

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

## **METALLI FERROSI E NON FERROSI - QUALIFICAZIONE COME RIFIUTO**

### **Le sottocategorie 2ter e 4bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

In applicazione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 124, della L. 124/2017, recante "modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi" e dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018, il Comitato esecutivo dell'A.N.G.A. ha adottato le Delibere n. 2 del 24 aprile 2018 e n. 4 del 4 giugno 2018.

Con la Delibera 2/2018 è stata individuata la sottocategoria 4bis che comprende le "imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124" e sono definiti i criteri e requisiti per l'iscrizione.

La Delibera 4/2018 individua la sottocategoria 2 ter che riguarda l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018.

Ne risulta pertanto che, solo a partire dall'entrata in vigore di tali delibere, i soggetti menzionati dalle delibere medesime, esercitanti attività di raccolta e trasporto di rifiuti di metalli ferrosi entro i limiti fissati, devono essere iscritti all'ANGA.

### **Sottocategoria 4 bis**

L'iscrizione nella sottocategoria 4bis consente alle imprese l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti. L'iscrizione in tale sottocategoria non consente la

contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti: l'impresa che richiederà l'iscrizione nella categoria 4bis non potrà essere iscritta contemporaneamente in un'altra categoria del trasporto, né ordinaria, né semplificata. È possibile, invece, la contestuale iscrizione in una categoria che non riguardi il trasporto (8,9, 10).

Per poter essere iscritti nella sottocategoria 4 bis le imprese debbono:

- essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio amministrativo come imprese per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10);
- essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del D.M. 120/2014;
- dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.

Nella Delibera 4/2018 sono dettagliati i rifiuti che possono essere raccolti e trasportati fino ad un quantitativo annuo non superiore a 400 tonnellate; si tratta dei codici 02.01.10, 12.01.01, 12.01.03, 12.01.21, 12.01.99 (descritti come "rifiuti ferrosi e non ferrosi"), 15.01.04, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 17.04.11, 20.01.40 e 20.03.07.

L'impresa presenta una comunicazione di iscrizione telematica alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. L'iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione pari a euro 50,00 ed è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.M. 120/2014.

La Sezione regionale o provinciale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte delle imprese iscritte delibera l'iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora la Sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima.

### **Sottocategoria 2 ter**

L'iscrizione nella sottocategoria 2 ter consente alle associazioni di volontariato ed enti religiosi di svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018. L'articolo 5 comma 2 del D.M. richiamato definisce che per raccolta e trasporto occasionale si intende l'attività

svolta per non più di quattro giornate annue, anche non consecutive, e che non superi cento tonnellate annue complessive. Per poter essere iscritti nella sottocategoria 2 ter le associazioni di volontariato e gli enti religiosi devono attestare il possesso dei requisiti cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g) e i), del D.M. 120/2014. I rifiuti che possono essere raccolti e trasportati per non più di quattro giornate all'interno dell'anno civile e per un quantitativo complessivamente non superiore a 100 tonnellate sono identificati dai codici 15.01.04, 20.01.40 e 20.03.07 (limitatamente ai rifiuti in metallo). Di tali rifiuti urbani non pericolosi devono risultare proprietari in forza di acquisto o donazione degli stessi.

Le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono iscriversi in tale sottocategoria presentano una comunicazione di alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. L'iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione pari a euro 50,00 ed è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.M. 120/2014. La Sezione regionale o provinciale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività da parte delle associazioni di volontariato e degli enti religiosi e delibera l'iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora la Sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima. Successivamente all'iscrizione le associazioni di volontariato e gli enti religiosi presentano alla Sezione regionale o provinciale competente, la domanda di variazione dell'iscrizione riguardante la dotazione dei veicoli dei quali attestano sotto la propria responsabilità l'idoneità al trasporto dei rifiuti, dando prova dell'intesa con i Comuni territorialmente competenti. I veicoli oggetto di variazione devono essere nella piena ed esclusiva disponibilità dell'associazione di volontariato o dell'ente religioso (in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose). La Sezione regionale o provinciale rilascia ricevuta di accettazione della domanda di variazione e della dichiarazione dell'atto di notorietà. I veicoli oggetto della variazione sono inseriti nell'iscrizione dell'associazione di volontariato o dell'ente religioso con decorrenza dalla data di accettazione dell'atto notorio per tutta la durata dell'evento e, al solo fine del conferimento dei rifiuti all'impianto, per il giorno immediatamente successivo. Gli stessi veicoli sono contestualmente esclusi dalla disponibilità dell'impresa cedente qualora iscritta all'Albo. Alla scadenza del periodo di disponibilità così definito, il veicolo viene cancellato dall'iscrizione dell'associazione di volontariato o dell'ente religioso e rientra automaticamente nella disponibilità dell'impresa cedente qualora iscritta all'Albo.

Ulteriormente, solo un accenno all'ipotesi in cui il "produttore" inteso come detentore/cedente originario del metallo, non intenda affatto disfarsi del materiale posseduto ma voglia ricavarne un profitto. Il "disfarsi" del materiale costituisce l'elemento necessario per la sua qualificazione a rifiuto. Essendo noto il valore dei metalli anche i privati detentori che intendono cedere dette matrici, esigono un pagamento da parte del raccoglitore –anche sotto forma di prestazione quale per es. "sgombero della cantina"- o addirittura un compenso proporzionato al valore di mercato per il materiale (rame, alluminio, ottone, piombo) quando già selezionato. Quindi il raccoglitore che acquista metallo dal privato e raggiunto un quantitativo idoneo al conferimento in impianto di trattamento professionalmente organizzato, a sua volta rivende a quest'ultimo i beni oggetto del suo commercio. Da ciò nessun elemento –soggettivo od oggettivo- può deporre per la qualificazione a rifiuto di un bene gestito –da tutti i soggetti coinvolti- quale merce.